

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4133

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLICANÒ, BATTAGLIA, LA MALFA, DUTTO,
BARONTINI, CASTAGNETTI, CIFARELLI, MEDRI**

Presentata il 5 novembre 1986

**Nuove norme per la valorizzazione di beni culturali e
per la creazione di occupazione aggiuntiva di giovani**

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — L'articolo 15 della legge finanziaria per il 1986 stanziava, com'è noto, la somma di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, da destinarsi alla « realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate al loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo ».

Tale norma fu approvata dal Parlamento a larghissima maggioranza, in considerazione del grande divario esistente fra entità del patrimonio culturale del nostro paese e risorse fin qui mobilitate per tutelarlo, conservarlo, recuperarlo e metterlo a disposizione della collettività.

Purtroppo, tuttavia, sin dal momento della discussione di quell'articolo e poi,

ancor più, successivamente (anche sulla base dell'esperienza attuativa che emergeva), si è dovuto rilevare che la genericità del testo, i ristrettissimi tempi previsti e soprattutto le modalità incerte delle procedure avrebbero rischiato di compromettere in larga misura la validità dell'iniziativa.

2. Di tali preoccupazioni si sono avute numerose conferme. Il decreto ministeriale del 27 marzo 1986 si è rivelato quasi altrettanto generico quanto la norma dell'articolo 15 citato. Circa il contenuto dei programmi nel decreto si legge: « Più precisamente, i progetti... dovranno rappresentare un'utile occasione per riqualificare, in maniera opportunamente equilibrata, i principali aspetti del patrimonio culturale del paese... ». Si legge inoltre che « deve considerarsi

esclusa ogni preclusione pregiudiziale di temi che comunque risultino rientrare nei settori espressamente individuati dal citato articolo 15»: in pratica qualsiasi progetto è diventato ammissibile se si pensa che appunto al primo comma dell'articolo 15 si parla di progetti concernenti « patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurative e arti minori ».

Ciò vale anche per i soggetti proponenti i progetti da finanziare: essi non sono limitati a enti pubblici o organi dello Stato. Proponente può essere chiunque: anche soggetti, dunque, che nella maggior parte dei casi non hanno alcuna disponibilità dei beni su cui propongono di operare.

A questo riguardo il coinvolgimento insufficiente e parziale di organi quali le Sovrintendenze costituisce un aspetto particolarmente negativo: tanto più se si considera la difficoltà che queste hanno sempre riscontrato nell'ottenere il finanziamento dei propri progetti. Sicchè privati per progetti d'incerta validità e teoricamente rispondenti a nessun coordinamento hanno avuto via libera con molta maggior facilità che non gli organi dello Stato deputati istituzionalmente al settore.

Infine, l'aspetto forse più grave dell'intera vicenda è dato dal carattere assolutamente insoddisfacente delle procedure prima ipotizzate e poi seguite per assegnare i cospicui fondi a disposizione. Basti pensare che il Ministero dei beni culturali aveva 30 giorni per varare un « programma » e che i progetti andavano presentati entro il 31 maggio 1986 (cioè a soli tre mesi dal varo della norma e a due dal varo del « programma »), mentre la delibera finale del CIPE era prevista entro ulteriori 30 giorni. Pur essendo i firmatari di questa proposta di legge i primi ad apprezzare qualsiasi tentativo per snellire e accelerare il funzionamento della pubblica amministrazione, ciò lascia perplessi per la virtuale impossibilità di pensare, elaborare, presentare, valutare e

deliberare centinaia di progetti per 600 miliardi in poche settimane.

3. L'esperienza successiva ha confermato i timori della vigilia. I progetti presentati risultavano 663 con una richiesta di 8.559 miliardi complessivi.

I tempi di decisione slittavano. Il Consiglio nazionale dei beni culturali che avrebbe dovuto esprimere il suo parere obbligatorio (a norma del quarto comma dell'articolo 15) finiva per rinunciarsi, mentre nel corso della discussione da parte di molti si rilevava la dispersione enorme dei progetti, la disomogeneità degli strumenti, i rischi di sovraccarichi di lavoro e scompensi conseguenti. Lo stesso Ministro del lavoro ammetteva la delicatezza della scelta (fra i 663 progetti) che sarebbe stata « su criteri questa volta opinabili ».

Di fatto finiva con l'accadere che, in assenza di criteri e parametri chiaramente identificabili e quantificabili, i progetti ricevevano quasi tutti punteggi analoghi, con ciò rinviandosi alla discrezionalità del potere politico ogni scelta: l'esatto contrario di quanto sarebbe stato doveroso assicurare.

Di fronte a tale situazione appare indispensabile da un lato promuovere il più attento controllo parlamentare e amministrativo-contabile sull'intera procedura (e ciò in parte è stato fatto); dall'altro subordinare eventuali ulteriori stanziamenti a regole più chiare e stringenti tali da evitare il ripetersi dell'errore compiuto nel 1986.

4. Proprio a tale scopo, di fronte alla proposta di stanziare ulteriori 1.200 miliardi con riferimento all'articolo 15 della legge finanziaria 1986, contenuta all'articolo 5, comma quarto, della legge finanziaria per il 1987, il gruppo repubblicano ha proposto l'accantonamento a fondo globale della somma indicata in modo che essa possa essere spesa solo dopo che il Parlamento avrà varato una nuova normativa: la presente proposta di legge vuole rappresentare un primo contributo al riguardo, aperto alla collaborazione degli altri gruppi. Se l'intesa non mancherà,

ve ne sono i presupposti, essa potrà essere varata in tempi molto brevi, tali da contemperare, assieme alle esigenze di trasparenza, quelle di rapidità.

5. In sintesi gli aspetti che caratterizzano questa proposta di legge sono i seguenti:

destinazione di un quarto delle somme previste per ciascun anno alla gestione ordinaria del Ministero per i beni culturali e ambientali;

specificazione che i programmi e i relativi progetti devono essere finalizzati a un tempo alla valorizzazione e al recupero di beni culturali;

tempi più congrui, ancorché rapidissimi, per la predisposizione del programma, la presentazione e la valutazione dei nuovi progetti;

implicito obbligo di ripresentazione per i progetti presentati nel 1986 e non finanziati;

obbligo di presentazione dei progetti per il tramite delle Soprintendenze ovvero gli Istituti centrali;

valutazione tecnico-scientifica dei progetti non esclusiva ma prevalente attraverso una commissione di altissima qualificazione che esalta le professionalità interne al Ministero per i beni culturali e ambientali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e finanziamento).

1. È autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di lire 400 miliardi per il 1988 e di lire 500 miliardi per il 1989, a valere sul capitolo 9001 del Ministero del tesoro, di cui almeno il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, per la realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione e al recupero di beni culturali, nonché alla creazione di occupazione aggiuntiva, secondo le disposizioni della presente legge. Un quarto della somma indicata è riservato alla gestione ordinaria del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni ai capitoli di bilancio.

ART. 2.

(Programma d'intervento).

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce un programma concernente le seguenti aree di intervento: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico, patrimonio librario, patrimonio storico-archivistico, arti figurative.

ART. 3.

(Modalità di presentazione dei progetti).

1. I progetti volti ad attuare il programma di cui all'articolo 2 sono presentati dai soggetti promotori, enti pubblici o privati, per il tramite delle Soprintendenze archeologiche, per i beni ambientali ed architettonici, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali, architetto-

nici, artistici e storici, e archivistiche, secondo modalità individuate mediante decreto ministeriale. Le proposte, da presentarsi entro il 30 settembre 1987, devono essere corredate dalle seguenti indicazioni:

- a) coordinamento col programma ministeriale;
- b) oggetto e obiettivo dell'intervento;
- c) modalità dell'intervento e tecnologie utilizzate;
- d) durata dell'intervento;
- e) onere dell'intervento per singole fasi articolato per vari fattori produttivi con allegati eventuali preventivi di fornitori secondo modelli predisposti dal Ministero;
- f) numero e qualificazione professionale degli addetti con individuazione di quelli specificamente assunti per l'iniziativa;
- g) istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.

2. I progetti che coinvolgono più regioni sono presentati attraverso la Soprintendenza del Lazio.

ART. 4.

(Commissione istruttoria).

1. Il compito di istruire i progetti presentati è affidato a una commissione così composta:

- a) i direttori generali del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- b) i direttori degli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- c) due rappresentanti designati su indicazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base dell'istruttoria svolta dalla Commissione di cui al comma 1, sentito il parere del Consiglio

nazionale dei beni culturali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato dei progetti, indicando l'entità del relativo finanziamento.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali e del lavoro e della previdenza sociale, approva mediante decreto del Presidente della Repubblica le norme in ordine alla valutazione dei progetti secondo i seguenti criteri:

a) conformità al programma di cui all'articolo 2;

b) validità scientifica;

c) grado di applicazione di tecnologie avanzate;

d) utilizzabilità dei risultati;

e) numero di giovani assunti;

f) parere di accompagnamento espresso dalla Soprintendenza che ha presentato il progetto ovvero dall'Istituto.

3. Ai fini di cui al comma 2 sono individuati parametri quantitativi tali da attribuire uguale peso ai criteri indicati.

ART. 5.

(Delibera del CIPE).

1. Il CIPE delibera sui progetti indicando i soggetti concessionari della loro attuazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'elenco da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione che devono indicare:

a) il soggetto concessionario;

b) il numero nonché la qualificazione professionale degli addetti che sa-

ranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età non superiore a 29 anni. È fatta salva la possibilità di assumere, con le medesime modalità, tecnici o laureati di età superiore a 29 anni i quali abbiano svolto attività di intervento sui beni culturali presso le soprintendenze;

c) i contenuti e le modalità delle attività formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera b);

d) l'utilizzabilità delle tecnologie avanzate nella valorizzazione e nel recupero dei beni culturali oggetto dell'intervento;

e) il tempo di esecuzione;

f) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;

g) le modalità di controllo della regolare esecuzione dell'intervento.

ART. 6.

(Applicazione di norme precedenti).

1. Si applicano alle procedure previste dalla presente legge i commi 3, 7, 8 e 9 dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.